

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 GIUGNO 2009, N. 26259: è sempre vietata la pesca, la detenzione e la commercializzazione del novellame da parte di soggetti non autorizzati dal Ministero.**

*«...è sempre configurabile il reato di cui all'art. 15, lett. c), L. 963/65 che vieta la pesca, la detenzione, il trasporto ed il commercio senza preventiva autorizzazione ministeriale, del novellame di qualunque specie vivente marina, oppure della specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita al fine di assicurare la tutela delle risorse biologiche... ».*

26 259 / 09

UDIENZA PUBBLICA DEL 28/5/09

SENTENZA N. *116P*  
R.G. N. 9452/09

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Signori

-dott. Lupo Ernesto	Presidente
-dott. Cordova Agostino	Consigliere
-dott. Lombardi Alfredo Maria	Consigliere
-dott. Sensini Silvia	Consigliere
-dott. Gazzara Santi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

Bartolomeo Angelo, nato a Cosenza il 14/8/48, ivi residente in via Popilia, VIII strada n. 22  
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Cosenza il 13/10/08


Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara

Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, dott. Francesco Salzano,  
il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione

Udito il difensore del ricorrente, avv. Domenico Provengano, il qual ha concluso insistendo nei  
motivi di ricorso

Osserva



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 13/10/08, ha dichiarato Bartolomeo Angelo colpevole del reato di cui agli artt. 15, co. 1, lett. c), e 24, co. 1, L. 963/65, perché in difetto della preventiva autorizzazione del Ministero della Marina, nella qualità di titolare della rivendita di pesce "La Grotta Azzurra", deteneva per la vendita venticinque esemplari di novellame di merluzzo argentato e sette di novellame di rana pescatrice. Ha condannato, per l'effetto, l'imputato alla pena di euro 150,00 di ammenda, disponendo la non menzione.

Ha interposto, avverso detta decisione, appello la difesa del prevenuto, convertito in ricorso per cassazione, con i seguenti motivi:

- nullità del decreto di citazione a giudizio, ex art. 552, co. 2, c.p.p., perché il p.m. non ha enunciato in forma chiara e precisa la contestazione di quanto addebitato al Bartolomeo, nonché per la erronea indicazione della data del commesso reato;
- sussistenza della buona fede del prevenuto, non rilevata dal giudice di merito, per non avere avuto la coscienza della illiceità del fatto, elemento questo che avrebbe dovuto indurre il decidente a pronunciare sentenza di assoluzione.

La difesa dell'imputato ha inoltrato in atti memoria difensiva, con la quale specifica ulteriormente i motivi di impugnazione in correlato agli eccepiti vizi della sentenza gravata.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La argomentazione motivazionale, sviluppata dal decidente a sostegno della pronuncia resa, si palesa logica e corretta.

Con il primo motivo di impugnazione la difesa del prevenuto eccepisce la nullità del decreto di citazione a giudizio per erronea indicazione della data del commesso reato.

Tale doglianza appare priva di pregio.

Infatti, si è affermato che non sussiste nullità allorquando, in difetto del luogo e del tempo del commesso reato, la imputazione contenga riferimenti, anche indiretti, che consentano di collocare nello spazio e nel tempo l'episodio contestato ( Cass. 5/10/99 Morbidelli ), precisando che la data del commesso reato costituisce solo un elemento accessorio del fatto, che non incide sul requisito della enunciazione del medesimo e non può, quindi, determinarne la mancanza o la incompletezza.

Peraltro, in tema di requisiti del decreto di citazione a giudizio, la mancata enunciazione dell'ambito spaziale e temporale delle condotte e degli elementi specificatori dell'oggetto materiale del reato costituisce vizio di insufficiente motivazione, soltanto quando non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso contestato, mentre la omissione è improduttiva di conseguenze giuridiche quando dagli altri elementi enunciati e dai richiami contenuti nel decreto ed eventualmente anche in altri provvedimenti, risultino chiari i profili fondamentali del fatto per il quale il giudizio è stato disposto ( Cass. 2/3/05, Cifarelli; Cass. 30/3/04, Cavina ), come nella specie.

Del pari infondata risulta essere la seconda censura mossa in ricorso, rilevato che il commerciante presso il quale è rinvenuto il novellame risponde del reato di cui agli artt. 15, lett. c) e 24, co. 1, L. 963/65, per averlo detenuto a fini di commercio, in difetto di preventiva autorizzazione, in quanto, il reato sussiste anche in relazione alle confezioni detenute per la vendita ( Cass. 25/2/03, n. 19766 ); inoltre, in materia deve essere disapplicata dal giudice la normativa nazionale, che consente la tolleranza di una percentuale sul pescato, in quanto contrastante con la normativa comunitaria ( Regolamento CE 17/6/94, n. 1626 ), che non prevede deroghe al divieto di pesca e di commercializzazione del novellame e, quindi, alcun limite di tolleranza.

Ne consegue che è sempre configurabile il reato di cui all'art. 15, lett. c). L. 963/65 che vieta la pesca, la detenzione, il trasporto ed il commercio senza preventiva autorizzazione ministeriale, del novellame di qualunque specie vivente marina, oppure della specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita al fine di assicurare la tutela delle risorse biologiche ( Cass. 3/7/07, Baldini; Cass. 12/12/06, Filippo; Cass. 15/2/07, Badioli ).

Si osserva, da ultimo, che il reato in contestazione non può ritenersi prescritto, in quanto, come rilevasi in maniera netta da quanto in sentenza affermato, il fatto è stato commesso il 22/3/05, per cui il relativo termine andrà a maturare il 22/9/09.

P . Q . M .

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 28/5/09.


Il consigliere estensore

( Santi Gazzara )



Il Presidente

( Ernesto Lupo )



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

II 24 GIU. 2009

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
(dott. Fiorella Donati)

